



Comune di
Lecco



Home > **Controllo degli impianti termici**

Controllo degli impianti termici

Sono entrate in vigore le nuove disposizioni per la manutenzione delle caldaie in Regione Lombardia

Il DPR 412/93, così come modificato dal DPR 551/99, "Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia" individua nelle Province e nei Comuni con popolazione superiore ai 40'000 abitanti, come il Comune di Lecco, il compito di provvedere alla verifica della corretta manutenzione ed efficienza degli impianti termici presenti nel proprio territorio di competenza.

A partire quindi dal 2002 l'Amministrazione Comunale di Lecco ha provveduto ad effettuare il controllo degli impianti termici presenti sul proprio territorio.

Al fine di armonizzare ed unificare le procedure, la Regione Lombardia, in attuazione dell'art. 9 della L.R. n. 24/2006, con le D.G.R. n. 5117 del 18.07.2007, n. 6033 del 05.12.2007 e n. 6303 del 21.12.2007, ha emanato le "Disposizioni per l'esercizio, il controllo, la manutenzione e l'ispezione degli impianti termici nel territorio regionale" (collegamento esterno al sito della Regione Lombardia).

Ad attuazione di quanto disposto dalla Regione il Comune di Lecco ha definito con la Delibera di Giunta Comunale n. 23 del 06.03.2008 (.pdf 650 KB) i costi e le modalità di attuazione delle disposizioni Regionali. Tali disposizioni avranno piena operatività a far data dal **01.08.2008**.

La presentazione del rapporto tecnico di manutenzione correttamente validato è **OBBLIGATORIA** e la mancata presentazione e/o validazione è soggetta a **sanzione amministrativa**.

MEMO

Funzionamento degli impianti di riscaldamento.

Il D.P.R. 412/93 prevede un periodo di funzionamento degli impianti termici differenziato a seconda della fascia climatica.

La Città di Lecco rientra nella fascia climatica "**Zona E**" e quindi gli impianti possono essere fatti funzionare per complessive **14 ore giornaliere** a partire **dal 15 di ottobre sino al 15 di aprile**.

Inoltre il medesimo Decreto prevede che al di fuori del periodo di funzionamento ordinario gli impianti possono essere attivati **solo in presenza di situazioni climatiche che ne giustificano l'esercizio** e comunque con una durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita a pieno regime; ovvero per un **massimo di 7 ore giornaliere** (art. 9, D.P.R. 412/93).

La temperatura degli ambienti **non** deve superare:

- i 18 °C +2 °C di tolleranza per gli edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili;
- i 20 °C +2 °C di tolleranza per tutti gli altri edifici.

Manutenzione.

Sia la precedente legislazione che la nuova, prescrivono che le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione dell'impianto termico debbano essere eseguite secondo i seguenti criteri:

- **conformemente alle istruzioni tecniche** relative allo specifico modello elaborate dal fabbricante ai sensi della normativa vigente;
- in ogni caso le operazioni di controllo e manutenzione delle restanti parti dell'impianto termico e degli apparecchi e dispositivi per i quali non siano disponibili le istruzioni del fabbricante relative allo specifico modello, devono essere eseguite secondo le prescrizioni e con la periodicità prevista dalle vigenti normative UNI e CEI per lo specifico elemento o tipo di apparecchio o dispositivo.

I controlli comprensivi delle analisi di combustione e, ove richiesto, della misurazione del tiraggio, devono essere eseguiti in contemporanea alle operazioni di controllo e manutenzione e devono essere effettuati, **in caso non siano state espresse le tempistiche di manutenzione di cui sopra**, almeno con le seguenti cadenze:

- **ogni due anni** per gli impianti termici alimentati a combustibile gassoso se di potenza nominale al focolare complessiva inferiore a 35 kW;
- **annualmente per tutti gli altri impianti termici**;
- per impianti termici con generatori di calore alimentati a combustibile liquido di potenza termica nominale al focolare complessiva uguale o maggiore a 116 kW ovvero per impianti termici con generatori di calore di potenza termica al focolare complessiva uguale o maggiore a 350 kW è inoltre prescritta una seconda determinazione del solo rendimento di combustione da effettuare normalmente alla metà del periodo di riscaldamento.

La suddetta frequenza è da ritenersi la minima sufficiente ai fini di garantire un adeguato controllo per il risparmio energetico; rimangono fatte salve indicazioni più restrittive dichiarate in forma scritta su idoneo manuale di uso e manutenzione elaborato dal costruttore/installatore dell'impianto o dal costruttore dei componenti per comprovati motivi di sicurezza.

Costi.

I costi di validazione della **obbligatoria** dichiarazione di avvenuta manutenzione sono così stabiliti:

Costo biennale della dichiarazione

Potenza nominale al focolare (Kw)	Importo in Euro
< 35	5,00
≥ 35 ÷ 50	10,00
50,1 ÷ 116,3	20,00
116,4 ÷ 350	30,00
> 350	40,00

Il versamento degli importi predetti dovrà essere effettuato tramite bonifico bancario o tramite versamento diretto in contanti sul conto corrente della tesoreria comunale: COMUNE DI LECCO, BANCA POPOLARE DI LECCO - DEUTSCHE BANK SPA; ABI: 3104; CAB: 22901; CONTO CORRENTE BANCARIO N. 402; CODICE CIN: R; CODICE IBAN: IT 39 R 03104 22901 00000000402 (nove zeri); SWIFT: DEUT IT MM001, e dovrà riportare la seguente causale: **"Bollini impianti termici - cap. 1404"**.

Per qualsiasi chiarimento è Possibile Contattare lo sportello del Cestec - Divisione Punti Energia c/o Amministrazione Provinciale di Lecco - Corso Matteotti n. 3 - 23900 Lecco; Tel. 0341/295235 dal Lunedì al Giovedì 9 - 12.